



Atto di indirizzo in materia di diritto alla difesa ed immagine dell'Ente

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 luglio 2022, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 242/2022 – Verb. 465

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, a norma del quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “*provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi*” senza ulteriori specificazioni, nonché l’art. 55-ter “*Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, in particolare l’art. 3 rubricato “*Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*”;



VISTA la legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, in particolare l’art. 7 “*Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione*”;

VISTA la Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del d. lgs. n. 165 del 2001*” la quale, per le fattispecie di natura corruttiva oggetto della stessa, indica - quale soluzione più equilibrata – l’obbligo per l’Amministrazione interessata di esaminare la condotta del dipendente coinvolto e di adottare, all’esito, un provvedimento motivato, rimettendo alla stessa ogni più opportuna ed autonoma valutazione sull’applicazione o meno, nelle singole fattispecie concrete, dell’istituto ivi disciplinato;

VISTA la direttiva (U.E.) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, che evidenzia espressamente l’intento di riconoscere e garantire negli Stati membri un nucleo minimo e fondamentale di diritti in capo a tutti i soggetti che non sono stati attinti da un provvedimento giudiziario che abbia accertato in via definitiva la loro responsabilità penale in relazione ad un fatto reato;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), che ha specificamente delegato il Governo al recepimento, tra le altre, anche della suddetta Direttiva in discussione 2016/343;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante “*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*”, che, rappresentando una significativa evoluzione sul piano giuridico e culturale verso una più piena affermazione delle garanzie fondamentali consacrate nella “presunzione di innocenza” dell’indagato/imputato, evidenzia nel contempo l’esigenza di assicurare una tutela anche sostanziale del diritto alla presunzione di innocenza, limitando le conseguenze giuridiche extra-penali derivanti, per la persona fisica, dalla pendenza di un procedimento penale;

VISTA la legge 27 settembre 2021, n. 134 “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, ed in particolare l’art. 1, co. 9, lett. s, in cui si indica al Governo, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’intervento delegato, di “*prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p. non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo*”;

VISTA la sentenza n. 42436/2021 del 19 novembre 2021 con la quale la Corte di Cassazione, III^a sezione penale, ha ribadito il principio secondo cui la parte civile, ove non si sia costituita nell’udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell’art. 81 c.p.p., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall’art. 484 c.p.p.;



VISTA la legge 134/2021 art. 1, comma 9, lettera m) con la quale si delega il governo ad apportare la modifica dell'art. 425 c.p.p. nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni legislative sopra richiamate, l'ordinamento ha predisposto con ritmo crescente di tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad influire sul rapporto di lavoro di pubblici dipendenti coinvolti in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti, predeterminando direttamente, in taluni casi, le specifiche conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro (cfr. artt. 3-5 della citata L. n. 97/2001);

CONSIDERATO che, al di fuori di tali specifiche fattispecie, l'Amministrazione, nel disporre l'eventuale attivazione di appropriate misure di prevenzione del rischio corruttivo e/o di carattere disciplinare, è chiamata a valutare discrezionalmente ed in modo imparziale, sulla base di una attenta ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'adozione dei provvedimenti più idonei a garantire, da un lato, l'immagine di imparzialità dell'amministrazione stessa e, dall'altro, la piena funzionalità degli uffici interessati ed il rispetto della posizione del dipendente pubblico coinvolto che, in quanto sottoposto ad indagine, è soggetto titolare del diritto alla salvaguardia della propria presunzione di innocenza (cfr. art. 6, comma 2 CEDU);

CONSIDERATO che tale ultima esigenza, da ultimo rimarcata in ambito comunitario dalla Direttiva sopra menzionata, è ricavabile anche nell'ordinamento interno dal canone dell'art. 27 comma 2 Cost. come un principio di portata ampia, che concepisca la presunzione di innocenza non solo in sede processuale come regola di giudizio e regola di trattamento rivolte all'autorità giudiziaria, ma anche in un senso legato alla percezione sociale della persona dell'imputato, ossia come un canone di civiltà al cui rispetto chiunque è tenuto;

RITENUTO che l'Amministrazione intende esprimere un indirizzo unitario al fine di individuare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire una idonea reazione in seguito al coinvolgimento di un proprio dipendente in un procedimento penale e quella di garantire allo stesso un giusto trattamento in termini di presunzione di innocenza, che ne eviti il discredito sociale, gravi pregiudizi reputazionali e riflessi sproporzionatamente negativi in ambito professionale sino alla conclusione definitiva del predetto procedimento;

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0054474/2022 del 21 luglio 2022 relativa all'atto di indirizzo in materia di diritto alla difesa ed immagine dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore Generale, e, per suo tramite, agli altri Uffici deputati a valutare la posizione dei dipendenti dell'Ente eventualmente coinvolti in procedimenti penali, di porre in essere tutti gli atti e le decisioni conformi ai dettami normativi prescrittivi, là dove questi ultimi predeterminano direttamente le specifiche conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. di dare mandato al Direttore Generale, e, per suo tramite, agli altri Uffici deputati a valutare la posizione dei dipendenti dell'Ente eventualmente coinvolti in procedimenti penali, nelle ipotesi in cui il legislatore attribuisce all'Amministrazione il compito di valutare le singole condotte addebitate e di adottare di conseguenza le misure disciplinari, anche cautelative, ritenute più idonee, di improntare le proprie decisioni al rispetto del principio di presunzione d'innocenza di cui in premessa, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento penale con sentenza definitiva passata in giudicato;

3. di dare mandato al Direttore Generale, in continuità con quanto deliberato ai punti 1 e 2 che precedono, di predisporre gli atti istruttori propedeutici alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali intentati nei confronti dei propri dipendenti, nel rispetto del richiamato principio di presunzione di innocenza e con modalità tali da preservare la reputazione e la riservatezza del soggetto coinvolto, avuto anche riguardo alla gravità e complessità delle singole fattispecie ed alla concordanza e pregnanza del relativo quadro indiziario, che saranno rimessi alla valutazione congiunta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione in merito alla formalizzazione dell'eventuale costituzione di parte civile all'atto dell'udienza preliminare, ovvero, nel caso di rinvio a giudizio del dipendente coinvolto, all'atto della prima udienza dibattimentale, ai sensi dell'art. 484 c.p.p., come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione richiamata in premessa;

4. di rimettere al Direttore Generale la valutazione in merito all'opportunità di sottoporre a questo Consiglio di Amministrazione, anche a titolo di mero atto informativo, ogni determinazione relativa a situazioni di particolare complessità e/o risonanza anche mediatica, per le quali appaia necessaria e/o appropriata una decisione di natura collegiale.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani